

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 27 febbraio 2008 (05.03) (Or. en)

6611/08

Fascicolo interistituzionale: 2007/0028 (COD)

CODEC 220 COMPET 63 ECO 23 ENT 30 MI 63

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 18-21 febbraio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, sig. Alexander STUBB (PPE/DE-FI), ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 76 emendamenti (emendamenti 1-76).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono avuti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

6611/08 per/PER/as 1 JUR

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto i gruppi PPE/DE, PSE, ALDE, Verts/ALE e SUE/GUE hanno presentato un altro emendamento di compromesso (emendamento 77). Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

In seguito alla votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 21 febbraio 2008 è stato adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 77). Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e potrebbe pertanto essere accettato dal Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo " " e le modifiche di tipo linguistico o materiale dal simbolo " || ".

-

m 6611/08 per/PER/as m 2 JUR

Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al Segretariato della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 14.3.2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi linguisti con gli esperti nazionali.

Applicazione di norme tecniche nazionali a prodotti commercializzati legalmente in un altro Stato membro ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 febbraio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 –2007/0028 (COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0036),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0065/2007),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A6-0489/2007),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione

P6 TC1-COD(2007)0028

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 febbraio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Il divieto riguarda ogni misura *degli Stati membri* in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci.
- (2) In assenza di armonizzazione legislativa, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illecitamente creati dalle *loro* autorità *competenti* qualora ai *prodotti* provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente *commercializzati* vengano applicate norme tecniche che stabiliscono requisiti che detti *prodotti* devono soddisfare, ad esempio quelli relativi a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio. L'applicazione di tali norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può essere contraria agli articoli 28 e 30 del trattato ||, anche qualora dette norme *tecniche* si applichino indistintamente a tutti i prodotti.

.

 $^{6611/08}$ as 4 JUR

¹ GUC

² GU C ∥

Posizione del Parlamento europeo del 21 febbraio 2008.

- (3) Il principio di reciproco riconoscimento, che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è uno degli strumenti atti a garantire la libera circolazione delle merci nell'Unione europea. Il reciproco riconoscimento si applica ai prodotti che non sono soggetti a misure di armonizzazione a livello comunitario o ad aspetti dei prodotti che esulano dal campo di applicazione delle misure di armonizzazione comunitarie. Conformemente a tale principio, uno Stato membro non può vietare la vendita sul suo territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati secondo norme tecniche diverse da quelle cui devono ottemperare i prodotti nazionali. Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle restrizioni giustificate dai motivi enunciati all'articolo 30 del trattato o basate su esigenze imperative di interesse generale e proporzionate all'obiettivo perseguito.
- (4) Sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda la corretta applicazione del principio di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri. Occorre pertanto stabilire procedure che riducano al minimo la possibilità che tali norme tecniche determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. L'assenza di siffatte procedure negli Stati membri determina ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che abbia dettato norme tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini è emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle norme tecniche dello Stato membro o si astengono dal commercializzarli sul suo territorio.
- (5) Inoltre le autorità *competenti* non dispongono di procedure idonee che consentano di applicare le proprie norme tecniche a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. L'assenza di tali procedure compromette la loro capacità di valutare la conformità dei prodotti secondo quanto disposto dal trattato.
- (6) La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul reciproco riconoscimento⁴ ha preso atto del fatto che gli operatori economici e i cittadini non sempre si avvalgono pienamente e correttamente del reciproco riconoscimento perché non sono sufficientemente consapevoli del relativo principio e delle sue conseguenze pratiche. Essa ha invitato gli Stati membri a elaborare le opportune misure per fornire agli operatori economici e ai cittadini un quadro efficiente per il reciproco riconoscimento, affrontando tra l'altro || efficacemente le richieste degli operatori economici e dei cittadini e rispondendovi con rapidità.
- (7) Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l'importanza di imprimere rinnovato slancio al mercato interno delle merci potenziando il riconoscimento reciproco, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e di tutela dei consumatori. Il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha sottolineato che l'ulteriore rafforzamento delle quattro libertà del mercato interno (libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali) e il miglioramento del suo funzionamento rimangono fattori fondamentali per la crescita, la competitività e l'occupazione.

_

6611/08 as 5 JUR **IT**

⁴ GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5.

- (8) Il regolare funzionamento del mercato interno dei beni richiede strumenti idonei e trasparenti per risolvere i problemi derivanti dall'applicazione delle norme tecniche *dello Stato membro* a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- (9) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'ulteriore armonizzazione delle norme tecniche, ove opportuno, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.
- (10) Gli ostacoli agli scambi possono anche derivare da altri tipi di misure che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 28 e 30 del trattato. Tali misure potranno includere ad esempio le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o gli obblighi di usare le lingue nazionali. Tuttavia, tali misure non costituiscono una norma tecnica ai sensi del presente regolamento e non rientrano quindi nel suo ambito di applicazione.
- (11) Le norme tecniche ai sensi del presente regolamento sono talvolta applicate durante e mediante la procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria prevista dalla legislazione degli Stati membri tramite la quale, prima che il prodotto o tipo di prodotto possa essere immesso sul mercato di uno Stato membro o parte di esso, l'autorità competente di tale Stato membro deve dare la sua approvazione formale a seguito della presentazione di una domanda da parte del richiedente. L'esistenza di tale procedura limita di per sé la libera circolazione dei prodotti. Pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione dei prodotti nel mercato interno, una procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria deve perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto comunitario ed essere proporzionata e non discriminatoria, ossia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non andare al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento. La conformità di tale procedura al principio di proporzionalità deve essere valutata alla luce delle considerazioni figuranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia.
- (12) L'obbligo di assoggettare il prodotto all'autorizzazione preventiva non dovrebbe costituire di per sé una norma tecnica ai sensi del presente regolamento, cosicché la decisione di escludere o eliminare un prodotto dal mercato per il solo fatto di non disporre di un'autorizzazione preventiva valida non costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. Qualora tuttavia sia stata presentata la domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria per un prodotto, qualunque decisione intesa a respingere la domanda sulla base di una norma tecnica dovrebbe essere trattata conformemente al presente regolamento, in modo che il richiedente benefici della protezione procedurale prevista dal medesimo.

6611/08 as JUR TT

- (13) Le armi sono prodotti che possono rappresentare un grave rischio per la salute e la sicurezza delle persone e la pubblica sicurezza degli Stati membri. Vari tipi specifici di armi legalmente commercializzati in un altro Stato membro possono, ai fini della protezione della salute e della sicurezza delle persone nonché della prevenzione della criminalità, essere soggetti e misure nazionali restrittive in un altro Stato membro. Tali misure possono consistere in controlli ed autorizzazioni specifici prima che le armi legalmente commercializzate in un altro Stato membro siano immesse sul mercato nazionale. Pertanto, è necessario che agli Stati membri sia consentito impedire l'immissione di armi sul mercato nazionale sino al completo soddisfacimento dei requisiti procedurali nazionali.
- (14) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁵ precisa che possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri e definisce gli obblighi dei produttori e dei distributori con riguardo alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti di sicurezza, qualsiasi prodotto che può essere pericoloso. Essa conferisce altresì alle autorità il potere di intraprendere le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio grave. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f) e dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE.
- (15) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁶, prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

6611/08 as JUR TT

⁵ GU C 11 del 15.1.2002, pag. 4.

GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 | (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

- (16) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁷ fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente, e a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. Il regolamento stabilisce una procedura specifica in modo che l'operatore economico ponga rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità *degli Stati membri* a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004. Sono comunque soggette al presente regolamento le misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte delle autorità competenti sulla base delle norme tecniche nazionali, purché non rientrino fra le finalità del regolamento (CE) n. 882/84.
- (17) La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie || (direttiva sulla sicurezza ferroviaria)⁸ prevede una procedura di autorizzazione per la messa in servizio del materiale rotabile esistente, lasciando un margine per l'applicazione di alcune norme nazionali. Le misure adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 14 di tale direttiva dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (18) La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale prevedono la graduale armonizzazione dei sistemi e delle operazioni mediante l'adozione progressiva di specifiche tecniche di interoperabilità. I sistemi e i componenti di interoperabilità che rientrano nel campo di applicazione di tali direttive dovrebbero di conseguenza essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (19) Il regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti^{11*} istituisce un sistema di accreditamento che assicura le reciproca accettazione del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri non dovranno più respingere i verbali di prova e i certificati rilasciati da organismi accreditati di valutazione della conformità a motivo dell'incompetenza di questi ultimi. Inoltre, gli Stati membri potranno altresì accettare verbali di prova e certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità, conformemente al diritto comunitario.

6611/08 as JUR **T**

GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁸ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44. Rettifica in GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).

GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione.

¹¹ **GUL...**

^{*} GU: inserire numero, data e riferimento GU del regolamento.

- (20) La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹², prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica riguardante qualsiasi prodotto, inclusi i prodotti agricoli e della pesca, comunicando brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica. È tuttavia necessario assicurare che, in seguito all'adozione di detta regola tecnica, il principio di reciproco riconoscimento sia applicato correttamente in singoli casi a specifici prodotti. Il presente regolamento stabilisce una procedura volta all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento in singoli casi, facendo obbligo alle autorità competenti di indicare per quali motivi tecnici o scientifici uno specifico prodotto nella sua forma attuale non possa essere commercializzato nel proprio Stato membro, in conformità degli articoli 28 e 30 del trattato. Nel quadro del presente regolamento il termine "dimostrazione" non dovrebbe essere inteso nel senso di prova legale. Le autorità degli Stati membri non sono tenute, nel quadro del presente regolamento, a giustificare la norma tecnica in questione. Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero giustificare, come prescritto nel presente regolamento, l'eventuale applicazione della norma tecnica a un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro.
- (21) Conformemente al principio di reciproco riconoscimento, la procedura stabilita nel presente regolamento dovrebbe prevedere che le autorità competenti comunichino in ciascun caso all'operatore economico, sulla base dei pertinenti elementi tecnici o scientifici disponibili, che esistono motivi imperativi di interesse generale per imporre norme tecniche nazionali al prodotto o tipo di prodotto in questione e che non si può ricorrere a misure meno restrittive. La comunicazione scritta dovrebbe consentire all'operatore economico di formulare osservazioni su tutti gli aspetti pertinenti della decisione intesa a limitare l'accesso al mercato. In mancanza di una risposta da parte dell'operatore economico, nulla impedisce all'autorità competente di intervenire allo scadere del termine impartito.
- (22) Il concetto di motivi imperativi di interesse generale cui è fatto riferimento in talune disposizioni del presente regolamento è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 28 e 30 del trattato. Tale concetto contempla, fra l'altro, l'efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle operazioni commerciali, la difesa dei consumatori, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del pluralismo della stampa e il rischio di grave pregiudizio per l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Tali motivi imperativi possono giustificare l'applicazione di norme tecniche da parte delle autorità competenti. Tuttavia, tale applicazione non dovrebbe costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, occorre rispettare sempre il principio di proporzionalità accertando se le autorità competenti abbiano scelto effettivamente la misura meno restrittiva.

6611/08 as JUR

9

GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

- (23) Nell'applicare la procedura stabilita nel presente regolamento, l'autorità competente di uno Stato membro non dovrebbe ritirare dal mercato o limitare l'immissione sul mercato di un prodotto o tipo di prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro. Tuttavia, è opportuno che le autorità competenti siano in grado di adottare misure provvisorie quando è richiesto un intervento rapido per impedire un pregiudizio alla sicurezza e alla salute degli utilizzatori. Tali misure provvisorie possono altresì essere adottate dalle autorità competenti al fine di evitare l'immissione sul mercato di un prodotto soggetto a divieto generale di commercializzazione, per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione della criminalità. Pertanto agli Stati membri dovrebbe essere consentito, in ogni fase della procedura stabilita nel presente regolamento sospendere temporaneamente in tali circostanze la commercializzazione nel loro territorio di un prodotto o tipo di prodotto.
- (24) Ogni decisione cui si applichi il presente regolamento dovrebbe precisare quali siano *i mezzi* di ricorso previsti, in modo che gli operatori economici possano adire il giudice nazionale competente.
- (25) È opportuno che anche l'operatore economico sia informato della disponibilità di meccanismi di risoluzione stragiudiziale dei problemi, quali il sistema SOLVIT, al fine di evitare l'incertezza giuridica e le spese inerenti a un procedimento giudiziario.
- (26) Quando un'autorità competente ha deciso di escludere un prodotto sulla base di una norma tecnica conformemente ai requisiti procedurali di cui al presente regolamento, qualsiasi ulteriore azione intrapresa in relazione a tale prodotto, basata su tale decisione e sulla medesima norma tecnica, non dovrebbe essere soggetta alle prescrizioni del presente regolamento.
- (27) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali con cui essi giudicano la legittimità della mancata concessione dell'accesso al mercato nazionale a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro o con cui applicano sanzioni in base all'applicazione di una norma tecnica.
- (28) Ai fini del mercato interno dei beni è importante assicurare l'accessibilità delle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, in particolare le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e accurate *sulla normativa* in vigore .
- (29) È quindi necessario attuare principi di semplificazione amministrativa, tra l'altro mediante l'istituzione di un sistema di punti di contatto prodotti. Ciò dovrebbe essere concepito in modo che le imprese possano avere accesso alle informazioni in *maniera corretta* e trasparente, così da evitare ritardi, costi ed effetti dissuasivi derivanti dalle norme tecniche nazionali.

6611/08 10 as **JUR**

- (30) Per agevolare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto prodotti dovrebbero essere in grado di fornire gratuitamente informazioni circa le rispettive norme tecniche nazionali, e l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento nel settore dei prodotti. I punti di contatto prodotti dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e dotati delle risorse necessarie ed essere incoraggiati anche a mettere a disposizione le informazioni su un sito web e in altre lingue comunitarie. I punti di contatto per i prodotti potrebbero altresì eventuali fornire all'operatore economico eventuali informazioni o osservazioni supplementari durante la procedura stabilita nel presente regolamento. Per altre informazioni i punti di contatto potranno imporre spese proporzionate ai costi di tali informazioni.
- (31) Dato che l'istituzione dei punti di contatto prodotti non dovrebbe interferire con la ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all'interno dei sistemi di regolamentazione degli Stati membri, detti punti di contatto dovrebbero poter essere istituiti dagli Stati membri in base alle competenze regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti a punti di contatto esistenti, istituiti a norma di altri strumenti comunitari, al fine di evitare un'inutile proliferazione di punti di contatto e semplificare le procedure amministrative. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche a centri nazionali SOLVIT, camere di commercio, organizzazioni di categoria od organismi privati, in modo da evitare aumenti dei costi amministrativi a carico sia delle imprese sia delle autorità competenti.
- (32) Occorre che gli Stati membri e la Commissione *siano incoraggiati a operare* in stretta collaborazione per facilitare la formazione del personale *impiegato* presso i punti di contatto prodotti.
- (33) Nell'ottica dello sviluppo e della creazione di *un servizio paneuropeo* di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti conformemente alla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)¹³.
- (34) È opportuno istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio e valutazione in grado di fornire informazioni sull'applicazione del presente regolamento al fine di accrescere la conoscenza del funzionamento del mercato interno dei beni nei settori non soggetti ad armonizzazione ed assicurare che il principio del reciproco riconoscimento sia correttamente applicato dalle autorità competenti degli Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

6611/08 as 11 JUR

GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62. Rettifica in GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

- (35) Il presente regolamento si applica solo ai prodotti o a loro caratteristiche specifiche che non sono oggetto di misure di armonizzazione comunitarie intese a eliminare gli ostacoli al commercio tra gli Stati membri derivanti dall'esistenza di norme tecniche divergenti. Le disposizioni di tali misure comunitarie hanno spesso carattere di completezza; nel qual caso, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di prodotti conformi alla misura di armonizzazione. Alcuni provvedimenti comunitari di armonizzazione, tuttavia, consentono agli Stati membri di fissare condizioni tecniche supplementari per l'immissione di un prodotto sul proprio mercato. Tali condizioni supplementari sono soggette agli articoli 28 e 30 del trattato e alle disposizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno, ai fini dell'efficiente applicazione del presente regolamento, che la Commissione elabori un elenco indicativo non esaustivo di prodotti non soggetti ad armonizzazione a livello comunitario.
- (36) Il sistema di monitoraggio di cui alla decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità¹⁴ si è rivelato in larga misura inefficace in quanto dalla sua applicazione la Commissione non ha ottenuto informazioni sufficienti all'individuazione dei settori in cui l'armonizzazione avrebbe potuto essere opportuna. Detto sistema non ha neppure consentito di risolvere rapidamente alcuni problemi in materia di libera circolazione. La decisione n. 3052/95/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (37) È opportuno introdurre un periodo transitorio per l'applicazione del presente regolamento onde permettere alle autorità competenti di adattarsi alle prescrizioni in esso contenute.
- (38) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, non può essere realizzato *in misura sufficiente* dagli Stati membri e può dunque, a *causa* delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può *intervenire in base al* principio di sussidiarietà *sancito dall'*articolo 5 del trattato. || Il presente regolamento *si limita a* quanto è necessario per *conseguire* tale obiettivo, *in ottemperanza al* principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (39) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate *secondo la* decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁵,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

6611/08

JUR as 12

GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Capo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto

- L'obiettivo del presente regolamento è rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando la libera circolazione dei prodotti.
- Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti di uno Stato membro quando assumono o si propongono di assumere una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che ostacoli la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro, fatto salvo l'articolo 28 del trattato.
- Esso prevede inoltre l'istituzione di punti di contatto prodotti negli Stati membri per contribuire all'obiettivo del presente regolamento quale enunciato al paragrafo 1.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici adottate o che si prevede di adottare, in base ad una norma tecnica ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di qualsivoglia prodotto , compresi i prodotti agricoli e quelli ittici, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:

- a) *il divieto* di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto
- la modifica del prodotto o del tipo di prodotto o l'effettuazione di prove supplementari per *b*) poterlo immettere o mantenere sul mercato;
- il ritiro di quel prodotto o tipo di prodotto dal mercato.

Ai fini della lettera b), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un determinato prodotto o di un determinato tipo di prodotto di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i).

Ai fini del presente regolamento, per norma tecnica si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o *amministrativa* di uno Stato membro:

- che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario, e a)
- **b**) che vieti la commercializzazione di un prodotto o di un tipo di prodotto nel territorio di tale Stato membro, o il cui rispetto sia obbligatorio quando un prodotto o un tipo di prodotto è commercializzato nel territorio di tale Stato membro, e che stabilisca:
 - i) le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo di prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura
 - ii) qualsiasi altro requisito, prescritto per il prodotto o il tipo di prodotto per motivi di tutela dei consumatori o dell'ambiente, e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o del tipo di prodotto o la sua commercializzazione.
- 3. Il presente regolamento non si applica:
- alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali; a)
- **b**) alle decisioni giurisdizionali adottate dalle autorità preposte all'applicazione della legge nel corso della loro attività inquirente o di persecuzione di reati aventi per oggetto termini, simboli o riferimenti materiali a organizzazioni incostituzionali o criminali oppure per reati a sfondo razzista o xenofobo.

Relazione con altre disposizioni del diritto comunitario

1. Il presente regolamento non si applica ai sistemi e ai componenti di interoperabilità che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

6611/08 as

- Il presente regolamento non si applica alle misure adottate dalle autorità degli Stati membri a norma delle seguenti disposizioni:
- articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f) e articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE; a)
- articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002; b)
- articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004; c)
- d) articolo 14 della direttiva 2004/49/CE.

Capo 2 Procedura per l'applicazione di una norma tecnica

Articolo 4

Informazioni sul prodotto

L'autorità competente che sottoponga un prodotto o un tipo di prodotto a una valutazione al fine di determinare se adottare o meno una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, può chiedere all'operatore economico, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità, di fornire in particolare quanto segue:

- informazioni pertinenti sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotto in questione; a)
- informazioni pertinenti e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del **b**) prodotto in un altro Stato membro.

Articolo 5

Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità

Gli Stati membri non rifiutano, per motivi di competenza, i certificati e i verbali rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. .../...*.

6611/08 15 as **JUR**

GU: inserire il numero del regolamento che adotta norme in materia di accreditamento e vigilanza sul mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Valutazione dell'esigenza di applicare una norma tecnica

- L'autorità *competente* che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato a norma dell'articolo 8 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la norma tecnica su cui deve essere basata la decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici che provino che:
- la decisione prevista è giustificata da uno dei motivi di interesse generale enunciati a) all'articolo 30 del trattato o in rapporto ad altra esigenza imperativa di interesse generale, e
- la decisione prevista è adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito e si limita a **b**) quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Ogni decisione prevista si basa sulle caratteristiche del prodotto o tipo di prodotto in questione.

All'operatore economico interessato sono riconosciuti almeno venti giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. La comunicazione precisa il termine per la presentazione di osservazioni.

2. Qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 è adottata e notificata all'operatore economico interessato e alla Commissione entro venti giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La decisione tiene debito conto di tali osservazioni e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le *eventuali* argomentazioni addotte dall'operatore *e gli* elementi tecnici o scientifici di prova di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Se debitamente giustificato dalla complessità della questione, l'autorità competente può prorogare una volta il termine di cui sopra al massimo di venti giorni lavorativi. La proroga è debitamente motivata ed è comunicata all'operatore economico prima della scadenza del termine iniziale.

Qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 precisa inoltre quali siano i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini per esperirli. La decisione può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

L'autorità *competente* che, una volta data la comunicazione scritta a norma del paragrafo 1 , decida di non adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ne informa *immediatamente* l'operatore economico interessato.

6611/08 16 as **JUR**

Se, nel quadro della procedura stabilita nel presente articolo, l'autorità competente non comunica all'operatore economico una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 entro il termine specificato al paragrafo 2 del presente articolo, il prodotto è considerato legalmente commercializzato nello Stato membro per quanto riguarda l'applicazione della norma tecnica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto

- 1. Durante la procedura di cui al presente capo l'autorità competente non sospende in via temporanea la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione, salvo che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) il prodotto o tipo di prodotto in questione presenta, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, un rischio grave per la sicurezza e la salute degli utilizzatori; oppure
- la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione è generalmente vietata **b**) in uno Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.
- *2*. L'autorità competente comunica immediatamente all'operatore economico e alla Commissione la sospensione di cui al paragrafo 1. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) la notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica.
- 3. La sospensione della commercializzazione di un prodotto adottata a norma del presente articolo può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

6611/08 17 as **JUR**

Informazione dell'operatore economico

La richiesta di informazioni, la comunicazione scritta e la decisione di cui al capo 2 sono inviate all'operatore economico, inteso come:

- il fabbricante del prodotto, se stabilito nella Comunità, o la persona che ha immesso il a) prodotto sul mercato o che richiede all'autorità competente l'immissione del prodotto sul mercato: o
- qualora l'autorità competente non possa determinare l'identità e reperire gli estremi di uno **b**) degli operatori economici di cui alla lettera a), il rappresentante del fabbricante, se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, in assenza di rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; o
- qualora l'autorità competente non possa determinare l'identità e reperire gli estremi di uno *c*) degli operatori economici di cui alle lettere a) e b), altri operatori professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui le loro attività possano incidere su caratteristiche del prodotto regolamentate dalla norma tecnica che si applica a quest'ultimo; o
- d) qualora l'autorità competente non possa determinare l'identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incida su caratteristiche del prodotto regolamentate dalla norma tecnica che si applica a quest'ultimo.

Capo 3

Punti di contatto prodotti

Articolo 9

Istituzione dei punti di contatto prodotti

Gli Stati membri designano punti di contatto prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. La Commissione *compila* e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto prodotti *e lo* pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione mette inoltre a disposizione queste informazioni su un sito web.

Compiti

- I punti di contatto prodotti forniscono su richiesta, tra l'altro di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:
- le norme tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto *nel territorio in cui sono* a) stabiliti detti punti di contatto e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio di reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;
- b) gli estremi delle autorità competenti nel loro Stato membro in modo che sia possibile contattarle direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione di specifiche norme tecniche sul territorio nazionale;
- c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio nazionale in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico.
- 2. I punti di contatto prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 1.
- 3. Un punto di contatto prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico interessato ha legalmente commercializzato o commercializza il prodotto di cui trattasi può fornire all'operatore economico o all'autorità competente di cui all'articolo 6 qualsiasi pertinente informazione o osservazione.
- 4. I punti di contatto prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Rete telematica

La Commissione può istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti e/o le autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento.

Capo 4 Disposizioni finali

Articolo 12

Obblighi di informazione

- Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno le informazioni seguenti:
- a) il numero di comunicazioni scritte inviate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e il tipo di prodotti interessati;
- **b**) dati sufficienti riguardo alle decisioni adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, compresa la motivazione della decisione e il tipo di prodotti interessati; e
- *c*) il numero di decisioni adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 e il tipo di prodotti interessati.
- Alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione esamina le decisioni adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 e ne valuta la motivazione.
- 3. La Commissione, entro tre anni dalla data indicata all'articolo 15, e successivamente ogni cinque anni, procede a un riesame del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Se del caso, la Commissione correda la relazione di opportune proposte al fine di migliorare la libera circolazione delle merci.
- 4. La Commissione compila, pubblica e aggiorna periodicamente un elenco non esaustivo dei prodotti che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario. Essa mette a disposizione l'elenco su un sito web.

Procedura di comitato

- La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Abrogazione

La decisione n. 3052/95/CE è abrogata *a decorrere dal* ...*.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal ...*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

6611/08 21 as JUR

Nove mesi dopo la data di pubblicazione.